



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Prot. n. 163 /DA del 06.11.2018

All'Ufficio Gestione Risorse Umane

06/11/18 SEDE
Giovanni Arnesi

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro n°199/2018 del 06/03/2018 – Pintaudi Carmelo e Pollicino Gaetano C/Cas. Decreto 837/DA del 24.10.2018

Con il Decreto di cui in oggetto, trasmesso a Codesto ufficio per la liquidazione delle differenze stipendiali, è stato disposto il pagamento anche degli interessi legali per ciascun dipendente di € 1.914,37, calcolati sul lordo delle somme retributive.

Considerato che il Decreto del Ministero del Tesoro 1 settembre 1998 n° 352 dispone all'art. 3, comma 2, che: *Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali*, giusta peraltro Sentenza della Suprema Cassazione Sezioni Unite Civili n. 14429/2017

Si dispone di procedere alla liquidazione delle sole differenze retributive con esclusione degli interessi legali.

All'esito della liquidazione lo scrivente, verificato l'importo corrisposto al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, procederà, con successivo provvedimento, alla liquidazione degli interessi legali che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo Decreto Ministeriale è sottoposto a ritenuta di acconto.

Si ringrazia per la gentile collaborazione.

Distinti saluti



*Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti*



1A 16186 PR 65731

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 3166 Atto 1 del 2018
Importo € 4523,27
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018
Messina 28/10/18 Il Funzionario

DECRETO DIRIGENZIALE N. 837 /DA del 26/10/2018

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro n°199/2018 del 06/03/2018 – Pintaudi Carmelo e Pollicino Gaetano C/Cas.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

Che nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro, R.G. 642/2014, tra le parti Pintaudi Carmelo nato a S. Angelo di Brolo (ME) il 23.07.1961 C.F. PNT CML 61L23 I283O, Pollicino Gaetano nato a Rometta (ME) il 21.02.1951 C.F. PLL GTN 51B21 H519F e il Consorzio per le Autostrade Siciliane è stata emessa la sentenza n° 199 del 06.03.2018, notificata a questo Ente in **forma esecutiva il 21.05.2018**, la quale, in riforma della Sentenza del Tribunale di Messina n° 2657//2013 che aveva rigettato la domanda, condanna il CAS alla corresponsione in favore di ciascun appellante, alle differenze retributive tra il **livello "B1"** e il **livello "B"** del CCNL Autostrade e Trafori, per lo svolgimento di mansioni superiori, relativamente al periodo dal **01 Marzo 2000 e fino al 24 Novembre 2008**, per l'importo di € **8.840,33 ciascuno**, oltre interessi legali dal maturato al soddisfo nonché alla refusione delle spese di giustizia del doppio grado di giudizio per l'importo complessivo di € **4.523,27 da distrarre in favore dell'Avvocato Vincenzo Gatto**;

Che il 22.10.2018, nonostante sia stato proposto ricorso in Cassazione, è stato notificato atto di precetto per la somma complessiva di € **27.268,15**, i cui importi sono corretti tranne per la somma di € **453.60 a titolo di rivalutazione per ciascun appellante che non è dovuta**;

Ritenuto di dovere dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro meglio specificata in oggetto;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. n° 47461 del 01.10.20418 con la quale l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha autorizzato la gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio finanziario 2018 sino al 31.10.2018;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente derivando da sentenza esecutiva;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto** della Sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro n° 199 del 06/03/2019, notificata a questo Ente in forma esecutiva il **21.05.2018**, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la **lettera "A"**;

- **Impegnare** la somma di € 4.523,27 sul capitolo 131 del bilancio corrente esercizio finanziario necessaria per dare esecuzione alla sentenza di cui al punto precedente **limitatamente alle spese di giustizia**;
- **Liquidare** la somma € 8.840,32 oltre interessi legali per un importo di € 1.914,37 e quindi per un totale di € 10.754,69 , quali differenze retributive tra il livello "B1" e il livello "B" del CCNL Autostrade e Trafori per lo svolgimento di mansioni superiori relativamente al periodo dal **01 Marzo 2000 e fino al 24 Novembre 2008**, in favore del Signor Pintaudi Carmelo nato a S. Angelo di Brolo (ME) il 23.07.1961 C.F. PNT CML 61L23 I283O, **IBAN IT44N 01020 82380 00041 70053 65** , con imputazione sui ricorrenti capitoli di bilancio relativi alla spesa del personale;
- **Liquidare** la somma € 8.840,32 oltre interessi legali per un importo di € 1.914,37 e quindi per un totale di € 10.754,69 , quali differenze retributive tra il livello "B1" e il livello "B" del CCNL Autostrade e Trafori per lo svolgimento di mansioni superiori relativamente al periodo dal **01 Marzo 2000 e fino al 24 Novembre 2008**, in favore del Signor Pollicino Gaetano nato a Rometta (ME) il 21.02.1951 C.F. PLL GTN 51B21 H519F , **IBAN IT68F 02008 82080 00030 03862 61** , con imputazione sui ricorrenti capitoli di bilancio relativi alla spesa del personale;
- **Liquidare** la somma di € € 4.523,27 al lordo della R.A. quale refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio in favore dell'Avvocato Vincenzo Gatto C.F. GTTVCN 53R14 F158U P.I. 01356930832 **IBAN IT18M 05034 16500 00000 02658 51**, come da parcella pro forma allegata;
- **Dare atto** che la liquidazione delle differenze stipendiali di € 8.840,32 oltre interessi legali per un importo di € 1.914,37 e quindi per un totale di € 10.754,69, in favore di ciascun appellante essendo sottoposte al relativo pagamento dei contributi, solo per € 8.840,32 , sarà eseguita dall'Ufficio gestione risorse umane, unitamente al pagamento delle retribuzioni mensili.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto: *Il Direttore Generale*
Ing. Salvatore Minaldi



Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

Copia

Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
21 MAG. 2018		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.
	<i>Cat</i>	

CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati :

1) dott. A.T. Rizzo

2) dott. L. Villari

3) dott. B. Catarsini

all' udienza collegiale del 6 marzo 2018 ha emesso la seguente


SENTENZA

Presidente

Consigliere

Consigliere re

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 10588
del 21-05-2018 Sez. A



nella controversia vertente tra:

PINTAUDI CARMELO, nt. a S. Angelo di Brolo (Messina) il 23 luglio 1961 e

POLLICINO GAETANO, nato a Rometta (Messina) il 21 febbraio 1951, rappresentati

e difesi dall' avv. V. Gatto.....APPELLANTI

CONTRO

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE ente pubblico non economico, con sede
legale in Messina in persona del commissario straordinario, rappresentato e difeso
dall'avv. C. MatafùAPPELLATO

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 2657/13 del 7
giugno 2013.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Messina Pintaudi Carmelo e Pollicino Gaetano,
dipendenti del Consorzio Autostrade Siciliane con la qualifica di "operaio elettricista"
livello B1, chiedevano il riconoscimento del loro diritto all'inquadramento nel livello B
sin dal 1 marzo 2000, ovvero dal 19.9.2003 (data di approvazione del nuovo
Regolamento Organico del personale), ed alle differenze retributive maturate in virtù
delle mansioni superiori espletate, corrispondenti a quelle di Collaboratore, livello B.

Nella resistenza di controparte, che avversava le domande, il giudice monocratico, con la sentenza richiamata in epigrafe, rigettava il ricorso compensando fra le parti le spese giudiziali.

Avverso tale sentenza, con l'impugnazione depositata il 12 maggio 2014, proponevano appello Pintaudi Carmelo e Pollicino Gaetano lamentando l'erroneità dell'interpretazione che il giudice di prime cure aveva fornito della normativa contrattuale applicabile e chiedevano, comunque, ove anche la CdA avesse ritenuto fare applicazione del C.C.R.L., il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento e alle differenze retributive fra la categoria B1 (nella quale erano stati riquadrati) e la categoria C.

Chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado, con vittoria spese delle spese per entrambe le fasi giudiziali.

Il Consorzio Autostrade Siciliane si costituiva contestando gli assunti degli appellanti e chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese.

Istruita la causa con consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna, in esito al deposito di note difensive, la causa è stata decisa dando pubblica lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, anzitutto, premesso che è di ostacolo al riconoscimento, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, di un inquadramento superiore per effetto dell'espletamento di mansioni corrispondenti ad una categoria o ad un livello superiore a quello di appartenenza, l'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 165/01 restando escluso che tale disciplina possa essere diversamente regolata dalla contrattazione collettiva, la quale, ai sensi del comma 6 del citato art. 52, può regolare diversamente i soli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4 della disposizione, e non anche quelli di cui al comma 5, non richiamato (Cassazione civile sez. lav. 28 marzo 2013 n. 7823).



Sostiene il Consorzio che non sia applicabile, al rapporto in oggetto, il C.C.N.L. di natura privatistica per contrasto con norma imperativa di legge contenuta nell' art. 24 della legge regionale n.10/2000.

È indubbio che il Consorzio Autostrade ha natura di ente pubblico non economico in forza dell'art. 14 della legge regionale n. 4/65. Esso si configura, come chiarito dal giudice delle leggi con sentenza n. 197/92, *"quale organismo non dissimile dai consorzi tra comuni e province, previsti per provvedere a determinati servizi ed opere di comune interesse (art. 156 e ss. Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383) e dai consorzi previsti dall'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana (d.p.reg. Sicilia 29 ottobre 1955 n. 6, art. 24 e ss.)"* e che tale configurazione giuridica ha indubbi riflessi sul regime giuridico dell'ente, atta a differenziarlo da altre società o enti pubblici economici, concessionari di autostrade, sottoposti ad una diversa disciplina giuridica. In senso conforme vedasi anche le sentenze rese dalle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 98/00, n. 185/01, n. 19661/03 e n. 20886/06.

Da quanto considerato deriva che i rapporti dei dipendenti del Consorzio Autostrade Siciliane sono soggetti alla disciplina di cui alla legge regionale n. 10/00 ed al D. Lgs. n. 165/01.

L'art. 1 della richiamata legge regionale prevede, al primo comma che *"le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione....."*.

Prevede, poi, al secondo comma che *"per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni"*.



costi
unico
23 e

Nello stesso parere è affermato che " *la disciplina legale non consente alcuna integrazione con discipline tratte da contrattazioni collettive di tipo privatistico, sicchè per coerenza di sistema sembra doversi concludere che, anche con riferimento alla disciplina contrattuale applicabile al personale operante presso il CAS con peculiari specificità professionali (Casellanti, operatori del centro radio, squadre di sorveglianza e assistenza al traffico) non possa darsi adito a contrattazioni integrative aziendali, che non siano espressamente autorizzate dalle fonti collettive richiamate nei citati artt.13 e 24 della L.r. 10 / 2000.*"

A seguito di tale parere l'Assessorato Regionale invitava il Consorzio ad adeguarsi e il CGA, nuovamente interessato della questione, ribadiva, con parere n. 805/2012 del 19 giugno 2012, che al personale dipendente del CAS doveva applicarsi la stessa disciplina dei dipendenti dell'amministrazione regionale, trattandosi di ente pubblico non economico della Regione Sicilia. Quanto all'adozione di provvedimenti volti a recepire la normativa regionale e/o a dismettere quella di fatto applicata, evidenziava che si era istituito, in data 31 luglio 2013, un tavolo tecnico, cui avevano partecipato l'Assessore alle Infrastrutture, il CAS, l'ARAN, l'Assessore al Bilancio e l'Assessore alla Funzione Pubblica le cui conclusioni sono state trasfuse in una proposta contenente le tabelle di riclassificazione, demandandosi al contempo al Consorzio per la determinazione delle tabelle di equiparazione per ogni singolo dipendente. Infine la Giunta Regionale, con deliberazione del 11 agosto 2014 n. 237 ha apprezzato le risultanze del tavolo tecnico demandando nuovamente al CAS l'adozione delle tabelle e per l'eventuale recupero di somme erogate in eccedenza rispetto alle previsioni del CCRL. La Giunta Regionale ha, infine, ha emesso la delibera n. 26 del 18 febbraio 2015 con la quale ha approvato le modifiche da apportare allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del Consorzio per le Autostrade Siciliane e le tabelle di riclassificazione del personale adottate dal CAS (con delibera n. 6/AS del 21 novembre 2014).



Con la superiore delibera si è approvata la precedente delibera n. 6/AS del 21 novembre 2014 con la quale si è stabilita l'applicazione, ai dipendenti del Consorzio, del contratto dei dipendenti regionali con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e sono state, infine, approvate le tabelle di riclassificazione per il personale annullando, nel contempo, qualsiasi delibera in contrasto precedentemente adottata.

In ogni caso va rilevato, sulla scorta delle risultanze emerse in giudizio, che per tutto il periodo oggetto del presente accertamento, il CAS ha certamente applicato, relativamente alle qualifiche ed ai profili professionali e per la parte economica, il Contratto Aziendale, risultando ciò confermato in sede di interrogatorio formale disposto in altri giudizi analoghi, da ritenersi rituale mezzo di prova, poiché disposto d'ufficio, ai sensi dell'art.437 c.p.c., in considerazione dell'eccezione sollevata dal CAS in appello. Il legale rappresentante del Consorzio, sentito in altro giudizio, ha chiarito che ai dipendenti è sempre stato applicato il C.C.N.L. per i consorzi autostrade di diritto privato per la parte economica, salvo conguaglio, mentre per la parte normativa è stato applicato il C.C.R.L., senza, tuttavia, essere in grado di precisare la data di inizio di applicazione di quest'ultimo contratto. In ogni caso ha precisato che il parametro retributivo e la normativa utilizzati al fine di determinare la retribuzione in corrispondenza della qualifica e del profilo professionale attribuito ai dipendenti è stato quello del C.C.N.L. Consorzi Autostrade Private.

Su tali premesse è evidente che l'applicazione di una contrattazione collettiva diversa da quella prevista dalla legge, non possedendo il crisma della legittimità, pone in essere una situazione riconducibile alla nullità del contratto per violazione di norma imperativa.

Dunque al lavoratore dipendente del CAS deve essere applicato esclusivamente il contratto collettivo regionale. E' vero infatti che è escluso in radice il potere del datore di lavoro pubblico di introdurre deroghe, anche a favore dei dipendenti, all'



assetto definitivo in sede di contrattazione collettiva (Cass. 25 - 2 - 2011 n.4653; Cass. 31 - 1 - 2011 n.2187) per il principio secondo il quale laddove il legislatore ha stabilito che il rapporto di lavoro del dipendente dell' ente pubblico non economico debba essere stabilito da una contrattazione collettiva appositamente ivi disciplinata, nessuna deroga è ad essa consentita, né attraverso il contratto individuale, né attraverso il contratto di volta in volta stipulato con il singolo dipendente, né mediante il richiamo a previsioni contrattuali collettive di diversa formazione e provenienza.

E', però, altrettanto certo che di fatto il Consorzio per le Autostrade Siciliane allorché entrò in vigore la legge 10 / 2000 aveva già da tempo proceduto alla approvazione delle norme regolamentari per il personale, con provvedimenti approvati dalla giunta regionale di governo, secondo le disposizioni di cui alla l.reg.44 del 3 - 11 - 1994 (la quale prevede all' art.6, comma 2: "*Le deliberazioni degli organi di amministrazione dei consorzi autostradali Messina-Palermo e Messina-Catania-Siracusa inerenti ai bilanci preventivo e consuntivo sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previo parere dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;* comma 3: "*Le deliberazioni concernenti regolamenti, statuti e piante organiche dei consorzi o modifiche allo stato giuridico ed economico del relativo personale sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici*") e che tali norme regolamentari aveva nel tempo applicato, regolando su di esse e sul contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle Autostrade e Trafori il rapporto di lavoro dei propri dipendenti. Anche successivamente all' entrata in vigore del legge n.10 del 2000 il Consorzio ha continuato a fare esclusivo riferimento al regolamento per il personale ed al contratto collettivo nazionale di lavoro Autostrade e Trafori sia con riguardo all' inquadramento dei dipendenti, compresi quelli di prima assunzione, sia con riguardo al loro trattamento retributivo, che è rimasto commisurato alla contrattazione collettiva privatistica.



Dunque, le norme contrattuali per il personale del Consorzio Autostrade Siciliane ricalcano il ccnl privatistico ed hanno avuto pratica applicazione, nonostante l'entrata in vigore della legge n.10 / 2000, quantomeno fino a quando, con una procedura avviata nel 2010 dopo il parere del CGA richiesto dall' Assessorato Regionale, si è proceduto ad inquadrare il personale nelle categorie con maggiori elementi di omogeneità contemplate nelle fonti collettive richiamate agli art.13 e 14 L. 10 / 2000 (rispettivamente per il personale dirigente e per quello non dirigente) predisponendo le tabelle di equiparazione necessarie per individuare i singoli inquadramenti, oltre che *" per computare il dare - avere nel rapporto dipendente -regione a partire dalla entrata in vigore della legge regionale 10 / 2000 "* come chiarito nelle premesse della deliberazione dell' assemblea del Consorzio per le Autostrade Siciliane del 21 novembre 2014, approvata quest' ultima dalla Giunta regionale con deliberazione n.26 del 18 febbraio 2015, che ha concluso il percorso compiuto dall' amministrazione del CAS per la riconduzione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti a quella prevista dalla legge 10 / 2000.

A fronte di tali risultanze, e considerato che la presente controversia concerne il periodo di tempo dal marzo 2000 (non avendo il CAS riproposto in appello l'eccezione di prescrizione che deve, pertanto, intendersi rinunciata) al 24 novembre 2008 (data di deposito del presente giudizio), antecedente all' inizio di tale percorso, verificatosi, come si è visto, nell' anno 2010 con il parere del CGA n.841 / 2010, si deve necessariamente concludere nel senso che lo svolgimento delle mansioni superiori denunciato dal ricorrente si è concretizzato allorquando il Consorzio applicava, di fatto, ai propri dipendenti il contratto privatistico, pur essendo tenuto alla applicazione del contratto regionale. Se tale conclusione è esatta, pare corretto dedurre che la destinazione del lavoratore, odierno appellante, allo svolgimento delle mansioni corrispondenti al profilo di collaboratore, è avvenuta nel periodo di tempo in cui allo stesso, come del resto a tutti i suoi colleghi, il Consorzio applicava la disciplina del ccnl privatistico, sia sotto l' aspetto dell' inquadramento sia sotto l' aspetto



retributivo. Ed allora, la questione posta dalla controversia non può essere risolta con l'affermazione che è carente il diritto del lavoratore all'inquadramento e alle retribuzioni richieste perché previste da una contrattazione collettiva inapplicabile al rapporto di lavoro, giacché per tutti i casi di prestazione di fatto in violazione di legge soccorre la disposizione di cui all'art.2126 cc, la quale è dettata espressamente a regolare in senso favorevole al prestatore di lavoro, soggetto più debole, gli effetti della nullità o dell'annullamento del contratto di lavoro.

L'applicazione della disposizione richiamata potrebbe essere impedita soltanto dalla illiceità dell'oggetto o della causa, che non ricorre nel caso in esame, trattandosi di illegittimità derivante dalla applicazione di una contrattazione collettiva diversa da quella prevista, in violazione, cioè, di una norma imperativa (L.10 / 2000), senza che si ravvisi la lesione di principi di ordine pubblico strettamente intesi, ossia di valori giuridici ed etici fondamentali dell'ordinamento (Cons. St. sez.VI 26 -7 - 2001 n.434). Invero, l'illiceità che, ai sensi dell'art. 2126 c.c., comma 1, priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro, non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità, ma nel contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento. Deve trattarsi, cioè, dell'illiceità in senso forte (illiceità della causa) prevista dall'art. 1343 cod. civ., non semplicemente dell'illegalità che invalida il negozio o l'atto costitutivo del rapporto a norma dell'art. 1418 c.c., comma 1, (C. Cost. n. 296 del 1990).

Il diritto del lavoratore alla retribuzione, che trova protezione costituzionale è, dunque, fatto salvo per le prestazioni rese e si dovrà tenere conto della norma dell'art.2126 cc, che sterilizza gli effetti dell'invalidità del titolo per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro. E nella presente controversia si tratta proprio di prestazioni già rese, non già del diritto al conseguimento di un trattamento non dovuto, poiché ciò che è stato richiesto è il trattamento economico dovuto per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento.



Data la particolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti del CAS, ente pubblico non economico, occorre qui richiamare la giurisprudenza che ha fatto applicazione della disposizione di cui all' art.2126 cc in materia di pubblico impiego contrattualizzato, affermando che " *il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da un regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell' art.2126 cc, con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione*" (Cass.21 - 11 - 2016 n.23645). L' art.2126 c.c. ha, infatti, applicazione generale e riguarda tutte le ipotesi di prestazione di lavoro alle dipendenze di una p.a., comprese quelle di cui all' art.2 del d.lgs. n.165/2001, salvo il caso in cui l' attività svolta risulti illecita perché in contrasto con norme imperative e poste a tutela di diritti fondamentali della persona (Cass.991 / 2016; Cass. Sez. lav., 29-11-2016, n. 24266), circostanza che esula dalla presente fattispecie.

Con particolare riguardo, poi, allo svolgimento di mansioni superiori la Corte di Cassazione ha affermato che " *all' annullamento dell' atto di conferimento di mansioni superiori, equiparabile all' annullamento del contratto di cui all' art.2126 cc, consegue l' intangibilità sia della retribuzione percepita per l' attività effettivamente svolta, sia della pensione maturata alla stregua di essa, se calcolata in base contributi indebitamente versati, ma consolidati, e x art.8 Dpr 818 / 1957, per il decorso del quinquennio dalla data del versamento*" (Cass. 11 - 1 - 2017 n.482).

Il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate prescinde dalla legittimità della relativa assegnazione (cfr., Cass. S.U., 105549/08), anche nel caso in cui la promozione sia stata illegittima, dovendo trovare applicazione l'art. 2126 c.c., in base al disposto del quale " *la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione*". In ragione di quanto sin qui motivato, il lavoratore deve



essere pagato per il lavoro svolto nella qualifica legittimamente o illegittimamente allo stesso attribuita (cfr. Cons. Stato n. 685/06).

Dunque, alla stregua di tale indirizzo giurisprudenziale si deve concludere nel senso che la disposizione di cui all' art.2126 c.c. si applica al pubblico dipendente anche se abbia svolto un'attività in violazione di norme imperative, con la conseguenza che, una volta accertato l' effettivo svolgimento di mansioni superiori, correlate alla superiore qualifica, la Pubblica Amministrazione deve tenere conto del principio di corrispettività delle prestazioni di lavoro subordinato medio tempore espletate e non deve procedere alla ripetizione delle retribuzioni percepite in caso di mansioni effettivamente svolte (Cons. Stato, Sez. 5, n. 2833/01), poiché ci si trova in presenza di un annullamento di un atto di conferimento di mansioni superiori equiparabile all'annullamento del contratto di cui all'art. 2126 c.c.(e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost.), da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico contrattualizzato (Cass. nn. 22287/2014, 11248/2012, 10759/2009).

Quale sia la retribuzione dovuta è problema che si risolve nel senso che sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle mansioni svolte, mentre per individuare il parametro retributivo occorrerà ancora una volta esaminare il contratto collettivo applicato dal datore di lavoro nel periodo al quale si riferisce lo svolgimento di mansioni superiori. Rapportando tali principi alla fattispecie in esame occorre, adesso, valutare in concreto le mansioni espletate sulla base dei profili e delle dichiarazioni professionali contenute nel C.C.N.L. aziendale che, al tempo, era l'unico applicato e richiamato nel contratto individuale di lavoro.

Con riferimento alle mansioni concretamente svolte dagli appellanti deve, anzitutto, richiamarsi l'esito della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado che ha confermato quanto indicato in ricorso in ordine alle mansioni concretamente svolte consistenti nel compimento di lavori di esecuzione e manutenzione degli impianti elettrici affidati a ditte esterne e nelle attività di



addetti al controllo e alla contabilità dei suddetti lavori agli impianti elettrici, in collaborazione con il direttore dei lavori.

In particolare, i due testi sentiti, dotati di piena attendibilità rivestendo il teste Siracusa F., al tempo dei fatti di causa, qualifica di direttore tecnico e di esercizio e l'altro teste Milone F., responsabile dell'ufficio autoparco, hanno riferito che entrambi i ricorrenti hanno svolto le mansioni suindicate di cui entrambi i testi avevano piena cognizione, in virtù delle proprie attribuzioni. Evidenziava il teste Siracusa che, a seguito dell'espansione della struttura viaria autostradale, si era ritenuto di affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici a ditte esterne e di affidarne la supervisione ai dipendenti del CAS appartenenti all'ufficio impianti elettrici e, in particolare, ai ricorrenti che ne facevano parte ed il cui responsabile era il perito elettrotecnico Lanzafame Giuseppe. Specificavano, ancora, i testi, che i ricorrenti eseguivano visita di routine degli impianti elettrici della rete con riferimento ai lavori effettuati dalle ditte esterne partecipando alla redazione degli stati di avanzamento lavori (SAL) e che tale attività di controllo svolgevano su disposizione del Lanzafame. Evidenziavano che, mentre l'attività di progettazione e direzione dei lavori veniva affidata, mediante convenzione, alla ditta Tecnical di Verona, i lavori di esercizio, ossia di manutenzione ordinaria e straordinaria, affidati a ditte esterne, venivano direttamente assunti dall'ufficio impianti elettrici. I ricorrenti, che partecipavano alla parte tecnico-contabile dei lavori (attività di contabilità dei lavori appaltati in cui collaboravano con il Lanzafame), avevano, altresì, compiti di sorveglianza e controllo della rete degli impianti elettrici, dovendo segnalare eventuali disfunzioni cui, poi, dovevano prestare rimedio i dipendenti della ditta esterna.

Il teste Milone ha riferito circostanze sostanzialmente analoghe, di cui era venuto a conoscenza anche in virtù del suo ruolo di responsabile aziendale del sindacato UIL. Riferiva in più, quest'ultimo, con riferimento al ricorrente Pollicino, che dopo l'emanazione della nuova pianta organica, l'ingegner Siracusa aveva emesso un ordine di



servizio con il quale veniva disposto che il predetto ricorrente sostituisse in tutte le sue funzioni il Capufficio Lanzafame per qualsiasi motivo di assenza dal lavoro e che, inoltre, il Pollicino aveva partecipato a più di un corso di specializzazione. Il teste Sergio A., dipendente, quale capocantiere, della ditta "Fintel Costruzioni" esecutrice dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici, di illuminazione e ventilazione, S.O.S. e telecontrollo delle autostrade A18 e A20 (e prima del 2005 dipendente di altre ditte esterne che avevano lavorato mediante convenzione col CAS), confermava tutte le superiori mansioni specificando che i ricorrenti soprintendevano ai lavori delle ditte e redigevano i verbali di constatazione in caso di guasti o altri eventi eccezionali che si verificavano sulla rete degli impianti, precisando che, in caso di guasto, i lavoratori delle ditte ricorrevano alla collaborazione dei ricorrenti nella stesura del computo metrico dei lavori necessari al ripristino e per la valutazione tecnico-economica dell'intervento, redigendo, altresì, la contabilità dei lavori. Tutti i testi sentiti hanno confermato che tali attività sono state svolte dai ricorrenti dall'anno 2000 fino, certamente, alla data di proposizione del ricorso di primo grado e oltre.

Occorre, infine, valutare le declaratorie dei profili professionali contenute nel contratto aziendale (sia quello del 2000 e quello del 2005, entrambi in atti) al fine di verificare se le mansioni espletate possono ritenersi ascrivibili alla categoria superiore.

Livello di inquadramento B1 riguarda *"i lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede conoscenze tecnico-specialistiche acquisibili mediante interventi formativi. Tali lavoratori operano con una autonomia operativa sulla base di procedure di media complessità e direttive definite ed hanno una responsabilità, circoscritta da attività specifiche, anche di eventuali altre risorse"*. Fra i profili è indicato l'addetto alla contabilità, ossia il *lavoratore che, sulla base di procedure e direttive definite, verifica, riscontra ed effettua controlli di natura contabile su fatture, richieste di pagamento ed altra documentazione da contabilizzare, tenendo i rapporti con le*



direzioni di Tronco/Unità organizzative aziendali ed elaborando i relativi records, in applicazione di conoscenze tecnico specialistiche reperibili mediante interventi formativi". È, inoltre, compreso anche l'addetto alla manutenzione e controllo strumentale su impianti, ossia "il lavoratore che, sulla base delle direttive ricevute e sulla scorta di schemi, disegni e specifiche esegue la manutenzione, la pulizia e/o il montaggio di meccanismi, macchinari ed attrezzature, effettuandone la messa a punto ed il controllo di funzionalità, in applicazione di conoscenze tecnico specialistiche integrate da esperienza".

Appartengono, invece, al livello B "i lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede elevate conoscenze tecnico-professionali, necessarie, e/o capacità di coordinamento gestione di risorse, con un'influenza diretta sui risultati specifici dell'Unità di appartenenza. Tali lavoratori operano con una autonomia operativa circoscritta e sulla base di direttive di massima, con una responsabilità diretta su attività specifiche dell'Unità Organizzativa di appartenenza". Vi è ricompreso il contabile addetto alla contabilità generale ed analitica e l'aiuto coordinatore PM, ossia "il lavoratore che, sulla base di direttive di massima, attraverso il coordinamento di risorse, controlla le condizioni dello stato di efficienza del tratto autostradale di sua competenza e delle attrezzature e dei mezzi in dotazione al posto di manutenzione, interviene in situazioni di emergenza per l'esecuzione di lavori di pronto intervento, esegue la contabilità dei lavori di manutenzione ordinaria, controlla il rispetto da parte delle imprese appaltatrici delle norme relative al capitolato d'appalto ed alla sicurezza, attraverso l'applicazione di specifiche conoscenze tecnico professionali acquisibili mediante programmi di formazione ed esperienza".

Orbene appare evidente che l'attività svolta da entrambi i ricorrenti è stata proprio quella di aiuto coordinatore PM, ricomprendendo quest'ultima il controllo sulle condizioni di efficienza degli impianti elettrici sul tratto autostradale, l'esecuzione di lavori di pronto intervento in situazioni di emergenza, l'esecuzione della contabilità dei lavori di manutenzione ordinaria. In sostanza, sotto il profilo tecnico, mentre



l'inquadramento di appartenenza contempla la mera esecuzione di attività di manutenzione e di controllo di funzionalità, l'inquadramento superiore rivendicato si estende ad un'attività che coinvolge il controllo di tutte le ditte addette alla manutenzione degli impianti elettrici, ed alla contabilità dei relativi lavori, con evidente influenza diretta sui risultati specifici dell'unità di appartenenza.

Pertanto la domanda volta al riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni di categoria superiore avanzata in primo grado è fondata.

Per quanto sin qui motivato l'appello va solo parzialmente accolto riconoscendo che gli appellanti hanno diritto, nei limiti della prescrizione quinquennale, alle differenze retributive nascenti dall'espletamento di mansioni superiori ascrivibili al livello B e condannando il CAS alla corresponsione delle differenze retributive maturate fra il suindicato livello e quello B1 di appartenenza (secondo il CCNL privatistico), accertate dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio di appello, per ciascun appellante, in € 8840,33 con interessi legali dal maturato al soddisfo, dovendo farsi applicazione del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l.n. 724/94;

Quanto alle spese giudiziali l'esito complessivo del giudizio che vede accolta solo la domanda di differenze retributive rende equa la compensazione di esse per metà, ponendo la residua quota a carico del soccombente CAS. Esse si liquidano, per il primo grado, nella quota ridotta, in € 1300,00 oltre Iva, cpa e rimborso spese generali e, per il presente grado, in € 1800,00 oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. V. Gatto.

Parimenti a carico dell'appellato vanno poste le spese di ctu separatamente liquidate.

P.Q.M.

Intesi i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Pintaudi Carmelo e Pollicino Gaetano la sentenza del Tribunale di Messina n.



2657/13 del 7 giugno 2013, nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane, così provvede:

in riforma della sentenza impugnata riconosce che Pintaudi Carmelo e Pollicino Gaetano hanno diritto, in virtù dell'espletamento di mansioni superiori ascrivibili al livello B, alle connesse differenze retributive maturate fra il suindicato livello e quello B1 di appartenenza a far data dal 1 marzo 2000 e fino al 24 novembre 2008, e condanna il CAS al pagamento in favore di ciascun appellante, di € 8840,33 con interessi legali dal maturato al soddisfo;

condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento delle spese del presente giudizio in ragione di metà, compensando tra le parti la residua quota liquidando, a tal fine, per il primo grado di giudizio € 1300,00 oltre Iva, cpa e spese generali e, per il presente grado € 1800,00 oltre Iva e Cpa. Con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. V. Gatto.

Messina, 6 marzo 2018

Il Consigliere rel.


Il Presidente



Relata di notifica

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario ho notificato il su esteso atto a
Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in
Messina, C/da Scoppo, consegnandone copia a

U - *all'Avv. Scoppo*
Me 21-5-2018



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti, chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avvocato *Vincenzo Gatto*
nell'interesse di *Antonio Gatto - Giovanni Gatto e M. Stathos*
Messina, **10 MAG. 2018**
(Ricevuto esecutiva)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giuseppe PAJNO)

[Signature]



E' copia conforme ad altra copia rilasciata con formula esecutiva.

Messina, **10 MAG. 2018**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giuseppe PAJNO)

[Signature]



Avv. VINCENZO GATTO
Patrocinante in Cassazione
Via Torino Isol. Zeta - 98123 MESSINA
Tel. e Fax 090 2931454 Fax 1782284449
e-mail: avv.vincenzogatto@libero.it
pec: avv.vincenzogatto@cnfpec.it

Avv. VINCENZO GATTO
Patrocinante in Cassazione
Via Torino Isol. Zeta - 98123 MESSINA
Tel. e Fax 090 2931454 Fax 1782284449
e-mail: avv.vincenzogatto@libero.it
pec: avv.vincenzogatto@cnfpec.it

COPIA
LAVORO

Atto di precetto

1) PINTAUDI CARMELO, nato a S. Angelo di Brolo (Messina)
il 23.7.1961, codice fiscale PNTCML61L23I2830, residente
in Patti (Messina), Via Aldo Moro, 16, e

2) POLLICINO GAETANO, nato a Rometta (Messina) il
21.02.1951, codice fiscale PLLGTN51B21H519F, residente
in Rometta (Messina), Via San Sebastiano, 45,

entrambi elettivamente domiciliati in Messina, Via
Torino is. Zeta n. 58, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Gatto, (codice fiscale GTTVCN53R14F158U, fax
1782284449, pec avvvincenzogatto@cnfpec.it), che li
rappresenta e difende per mandato a margine del presente
atto, e

3) in proprio, quale distrattario, l'avv. GATTO
VINCENZO, nato a Messina, il 14.10.1953, codice fiscale
GTTVCN53R14F158U, con studio in Messina, Via Torino is.
Zeta n. 58, ove elegge domicilio,

premessso

che con sentenza n. 199/2018 dei 06.3/23.4.2018 la Corte
d'Appello Sezione Lavoro di Messina, definitivamente
pronunciando nella causa iscritta al n. 642/2014 R.G.
tra Pintaudi Carmelo e Pollicino Gaetano, appellanti,
contro C.A.S. - Consorzio Autostrade Siciliane,
appellato, sull'appello proposto da Pintaudi Carmelo e
Pollicino Gaetano avverso la sentenza n. 2567/2013
pronunciata dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale
di Messina, ha così deciso:

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 23758
del 22-10-2018 Sez. A



Per rappresentarmi e difendermi
nel presente giudizio nomino
l'Avv. VINCENZO GATTO
eleggo domicilio presso il suo stu-
dio in Messina, Via Torino, Is.

[Handwritten signatures and notes]

10774

22
OTT. 2018

Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
22 OTT. 2018		
DIR. GEN.	<input checked="" type="checkbox"/>	DALE

CONT

Avv. VINCI
Patrociniante
Via Torino 101
Tel. e Fax 090 29344
e-mail avv.vinci@unipa.it

"in riforma della sentenza impugnata, riconosce che Pintaudi Carmelo e Pollicino Gaetano hanno diritto, in virtù dell'espletamento di mansioni superiori ascrivibili al livello B, alle connesse differenze retributive maturate fra il suindicato livello e quello B1 di appartenenza a far data dal 1 marzo 2000 e fino al 24 novembre 2008, e condanna il CAS al pagamento in favore di ciascun appellante, di € 8840,33 con interessi legali dal maturato al soddisfo; condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento delle spese del presente giudizio in ragione di metà, compensando tra le parti la residua quota, liquidando, a tal fine, per il primo grado di giudizio € 1300,00 oltre Iva, cpa e spese generali e, per il presente grado € 1800,00 oltre Iva e Cpa. Con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. V. Gatto".

che copia autentica di detta sentenza, munita di formula esecutiva apposta in data 10 maggio 2018 è stata notificata al C.A.S. - Consorzio Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 21 maggio 2018;

che però a tutt'oggi il C.A.S. - Consorzio Autostrade Siciliane non ha provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione di detta sentenza;

quanto sopra premesso e ritenuto, Pintaudi Carmelo, Ploccino Gaetano e, in proprio, quale distrattario, l'avv. Gatto Vincenzo

120 GATTO
Cassazione
10173 MESSINA
Per l'Espresso
G. Gatto, G. Gatto
G. Gatto, G. Gatto

intimano e fanno precetto

al C.A.S. - Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, C.da Scoppo, c.f. 01962420830, di pagare entro e non oltre dieci giorni dalla notifica del presente atto, a pena, in mancanza, di esecuzione forzata come per legge, le seguenti somme:

in favore di Pintaudi Carmelo, la complessiva somma di € 11.208,29 (€ undicimiladuecentootto/29), di cui :

- € 8.840,32 per sorte capitale liquidata in sentenza,
- € 1.914,37 per interessi legali maturati al 15.10.2018,
- € 453,60 per maggior danno da rivalutazione dal maturata fino al 15.10.2018,

in favore di Pollicino Gaetano, la complessiva somma di € 11.208,29 (€ undicimiladuecentootto/29), di cui :

- € 8.840,32 per sorte capitale liquidata in sentenza,
- € 1.914,37 per interessi legali maturati al 15.10.2018,
- € 453,60 per maggior danno da rivalutazione dal maturata fino al 15.10.2018,

e in favore dell'avv. Vincenzo Gatto, quale distrattario, la complessiva somma di

- € 4.523,27, (€ quattromilacinquecentoventitre/27) per spese del giudizio di primo grado e di secondo grado, comprensivi di rimb. forf. spese gener. (15%), c.p.a. (4%) e iva (22%),

e inoltre in favore dei creditori intimanti, la somma di

- € 328,30, per spese, competenze e onorario dell'atto di precetto, comprensivi di rimb. forf. spese gener. (15%), c.p.a. (4%) e iva (22%),

e così in totale la complessiva somma di € 27.268,15

(ventisettemiladuecentosessantotto/27, oltre interessi e rivalutazione di legge maturati e da maturare successivamente al 15.10.2018 e fino all'effettivo soddisfo, e oltre le spese e l'onorario della eventuale esecuzione forzata, da intendersi qui precettati.

Si avverte il debitore C.A.S. - Consorzio Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante pro tempore, che, se ne ricorressero le condizioni di legge, potrà, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra-indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Messina, 16 ottobre 2018

Avv. Vincenzo Gatto

Relata di notifica

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario ho notificato il su esteso atto a

C.A.S. - Consorzio Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina,

C.da Scoppo, consegnandone copia a

C.da Scoppo consegnandone copia a
 Villi Melli
 ne 22-10-2018
 4

Oggetto: Re: sentenza corete di appello 199/2018 Pintaudi pollicino

Mittente: avv.vincenzogatto@libero.it

Data: 24/10/2018 17:30

A: Antonino Caminiti <acaminiti@autostradesiciliane.it>

CC: carmelo.matafu@legalmail.it

Gentile Dott. Caminiti,

prendo atto che in effetti la sentenza n.199/2018 della Corte d'Appello Sez. Lavoro di Messina, pur se fa riferimento in parte motiva al divieto di cumulo di cui all'art. 22 c.36 della legge n 724/1999, liquida in dispositivo in favore dei miei assistiti, insieme con la sorte capitale, solamente gli interessi legali e non anche, come per legge, l'eventuale maggior danno per rivalutazione, che invece è stato conteggiato in precetto e determinato nella misura di euro 453,60 per ciascuno dei miei rappresentati.

Di tale somma di euro 453,60 per ciascuno dei miei rappresentati, codesto CAS non dovrà tenere conto nel pagare le somme precettate in esecuzione della indicata sentenza, fermo restando che i miei rappresentati riservano di richiederla, come per legge, all'esito di procedimento di correzione e/o di riforma della sentenza stessa.

Ai fini del pagamento a mezzo bonifico, indico qui di seguito, come da Lei richiesto, il codice IBAN del mio rappresentato, sig. Pollicino Gaetano: IT 68 F0200 8820 8000 0300 386261

Pure ai fini del pagamento, allego mia parcella pro forma e indico il mio codice IBAN per il bonifico:

IT 18 M 05034 16500 000 000 265851.

In attesa, porgo cordiali saluti

avv. Vincenzo Gatto

Il 23 ottobre 2018 alle 19.08 Antonino Caminiti <acaminiti@autostradesiciliane.it> ha scritto:

Egr. Avvocato Gatto , in riferimento al precetto notificato il 22.10.2018 relativo alla sentenza di cui in oggetto, e all'interlocuzione avuta con il nostro legale, Avv. Matafù, al fine di perfezionare il Decreto di liquidazione sono a chiederLe :

Le ccordinate Bancarie di Pollicino gaetano , quelle di Pintaudi sono già in nostro possesso essendo dipendnete ancora in servizio ;


Parcella pro forma delle spese di giustizia distratte in Suo favore

con indicazione di C.F e P.I indirizzo da emettere nei
confronti dei suoi Clienti con precisazione che paga questo Ente
quale parte soccombente

Rispetto alle somme precettate , verosimilemnte solo per un refuso,
sono state incluse € 453.90 quale maggior danno per rivalutazione
per ciascun appellante che sembra non trovino riscontro nella sentenza .

Distinti saluti

caminiti



Mail priva di virus. www.avg.com

— Allegati: —

parcella pro forma 24 ott 201820181024_17270395.pdf

17,6 kB

Avv. Vincenzo Gatto
 Patrocinante in Cassazione
 Via Torino isol.Zeta - 98123Messina
 Tel. e Fax. 0902931454 Fax. 1782284449
 E-Mail: avv.vincenzogatto@libero.it

Codice fiscale GTTVCN53R14F158U	Partita iva 01356930832
---------------------------------	-------------------------

Nota spese senza valore di fattura

Nr.	Del 24 /10/2018
-----	-----------------

Spett.le Pintaudi Carmelo
 Cod.fisc.PNTCML61L23I283O
 Via Aldo Moro 16, 98066 Patti
 Pollicino Gaetano
 Cod. fisc.PLLGTN51B21H519F
 Via San Sebastiano 45, 98043 Rometta

Descrizione					importo
onorario 1° grado e 2° grado liquidato con sentenza n. 199/2018 Corte Appello Sezione Lavoro di Messina					3.100,00
Spese generali 15%					465,00
La presente parcella viene pagata con danaro fornito dal soccombente Consorzio Autostrade Siciliane Documento non valido ai fini iva DPR 633/72. Regolare parcella verrà emessa al pagamento.					
Cassa Previdenza 4.00%					142,60
Totale Imponibile	Totale Iva 22%	Totale Parcella	Imponibile Irpef	Ritenuta Irpef 20%	Netto parcella
€3.707,60	€815,67	€4.523,27	€ 3707,60	713,00	€ 3.810,27